



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE  
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 11572/2017 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vettore Tania                      Presidente  
dott. Saga Fabio Massimo      Giudice rel. ed est.  
dott. Grisanti Diletta Maria    Giudice

nella causa iscritta al N. 11572/2017 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 14.11.2017 da:

XXXXXXXXXXXXX nato il 12.03.1994 in Mali (ALIAS, nato il 12.03.1991),  
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Venturi;

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Presidente *pro*  
*tempore*;

resistente,

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
VENEZIA,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorrente, come indicato in epigrafe, ha impugnato il provvedimento del 7.9.2017, notificato il 18.10.2017, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto allo stato di rifugiato (la relativa domanda non viene reiterata in sede di impugnazione però) ovvero in subordine alla protezione sussidiaria ovvero, in subordine, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In punto di diritto, occorre premettere che il D.Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali. L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica



nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a



tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 d.lgs. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (ex plurimis, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di



persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di "persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Si fa presente, in ultimo, che il presente giudizio è un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cass. n. 26480/2011) con le note conseguenze in materia di assenza di motivazione e di vizi formali.

Venendo al merito del contendere, parte ricorrente riferisce che il timore di tornare in Mali deriva dal fatto che lui (ricorrente), tornando, sarebbe in pericolo, in quanto, in sintesi, aveva una ragazza, che suo zio intendeva sposare, e l'ha messa incinta, attirando le ira del parente, che lo minaccia di morte.

Lette attentamente le dichiarazioni del ricorrente, il racconto, a differenza di quanto sostiene la P.A. opposta, è credibile.

Il ricorrente ha esposto con dovizia di particolari la vicenda.

Su specifiche domande della P.A. ha riportato le prassi del posto (un griò porta la noix del Kola alla sposa e non direttamente lo sposo) e il suo travagliato percorso verso altra regione del Mali, per lasciare il Paese.

E' verosimile, inoltre, che la fidanzata, sospesa tra amare il ricorrente e soggiacere ad un matrimonio imposto, avesse non considerato le conseguenze di una gravidanza non desiderata (si sta parlando di ragazzi di 16-17 anni).

Parimenti è verosimile che lo zio avesse concentrato le sue ire contro il ricorrente e non verso altre persone, essendo lui l'autore dell'asserito torto.

Considerando i presupposti delle protezioni da considerarsi in via principale, è evidente che si versa nell'ipotesi di cui lett. b) dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 (non ci sono persecuzioni concrete di tipo ideologico o di "appartenenza" in atto e non vi sono minacce della pubblica autorità).

Le altre forme di protezione sono assorbite.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, parte resistente si è costituita con un proprio funzionario.

Sull'istanza di liquidazione delle spese del difensore della ricorrente si provvede come da separato decreto.

Va dichiarata assorbita ogni questione non espressamente decisa.



P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente in epigrafe indicato alla protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007.

Nulla sulle spese.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona - nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 14.3.2019.

Giudice relatore ed estensore  
Fabio Massimo Saga

Presidente  
Tania Vettore

